

Determinazione n. 40/2005**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 15 luglio 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103) in base al quale la Cassa nazionale di previdenza e assistenza IPASVI, ora Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) è stata sottoposta a controllo della Corte dei conti;

visto i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi dal 1998 al 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere dottor Angelo Parente e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza IPASVI per gli esercizi dal 1998 al 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa di previdenza IPASVI, ora ENPAPI, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente.

L'ESTENSORE
f.to Angelo Parente

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARI E VIGILATRICI DI INFANZIA (IPASVI) PER GLI ESERCIZI DAL 1998 AL 2003, ORA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

SOMMARIO

I. PREMessa. – II. PROFILI ISTITUZIONALI. – 2.1 GENERALITÀ. – 2.2 GLI ISCRITTI. – 2.3 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI. – 2.4 LE ENTRATE DELLA CASSA. – 2.5 IL PATRIMONIO. – 2.6 LA DISCIPLINA CONTABILE: I BILANCI. – 3. PROFILI STRUTTURALI. – 3.1 GLI ORGANI. – 3.2 COMPENSI DEGLI ORGANI. – 3.4 IL PERSONALE. – 4. LA GESTIONE. – 4.1 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. – 4.2 LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE. – 5. BILANCI DI ESERCIZIO E BILANCI TECNICI. – 5.1 LO STATO PATRIMONIALE. – 5.2 IL CONTROLLO ECONOMICO. – 5.3 BILANCI TECNICI. – 6. CONCLUSIONI.

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

Con la presente relazione, si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa agli esercizi dal 1998 al 2003, della Cassa di Previdenza IPASVI, la quale ha assunto dal 30 aprile 2004 la denominazione di Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI).

Essa è resa ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n.259 e dell'art. 3, comma V del D.Lvo 30 giugno 1994, n. 509 (richiamato dall'art.6 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) il quale dispone che "la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia".

L'attività dell'ente, intrapresa soltanto nel corso del 1998 con l'acquisto della personalità giuridica, è stata gestita, fino a tutto il 1999 e per i primi mesi del 2000, vale a dire fino alla costituzione degli Organi statutari, dal Direttivo provvisorio costituito in seno alla Federazione Nazionale IPASVI, in base a disposizione transitoria dello Statuto.

2. PROFILI ISTITUZIONALI

2.1 Generalità.

La "Cassa nazionale di previdenza e assistenza IPASVI" è stata istituita in base al d.lgs. 10.2.1996 n.103 concernente l'attuazione della delega, conferita dall'art. 2 comma 25 della legge 8 agosto 1995 n.335, sulla estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti, privi di una propria cassa di previdenza, che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio sia condizionato all'iscrizione ad appositi albi od elenchi, e, inoltre, a quei professionisti che esercitano attività autonoma ancorché, contemporaneamente, svolgano attività di lavoro dipendente. L'ente in oggetto assicura la tutela previdenziale in favore delle figure professionali configurate nell'acronimo IPASVI: infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.

A norma del citato d.lgs. n.103/1996 il Comitato centrale della Federazione IPASVI - ossia l'ente esponente a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi o elenchi delle suddette categorie professionali: nella specie i collegi provinciali della federazione - ha assunto la delibera di costituzione dell'ente gestore della (complessiva) categoria, accompagnata da un piano finanziario e attuariale, ed ha provveduto all'adozione dell'atto pubblico istitutivo dell'ente stesso nella specie di fondazione di diritto privato secondo il modello delineato dal d.lgs. 30.6.1994 n. 509 in materia di privatizzazione di (preesistenti) enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

A seguito dell'approvazione ministeriale dello statuto e del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, allegati all'atto pubblico di istituzione, la Cassa di previdenza ha conseguito la personalità giuridica in data 24.3.1998 per effetto di apposito decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro.

L'Ente ha sede in Roma; è sottoposto alla vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del ministero dell'economia e delle finanze; è iscritto all'albo degli enti previdenziali privati (AdEPP) di cui all'art. 4 del d.lgs. 509/1994; non ha fini di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario; è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti fissati dalle disposizioni di legge in materia in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta; attua la tutela previdenziale in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti con le modalità previste da appositi regolamenti. In

particolare garantisce agli iscritti le forme di previdenza obbligatoria e può istituire anche forme pensionistiche complementari, quali previste dal d. lgs. 21.4.1993 n.124, nonché ulteriori forme di assistenza con gestione separata.

2.2 Gli iscritti.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto e dell'art.4 del regolamento di previdenza alla Cassa sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che, iscritti nei collegi IPASVI, esercitano attività libero-professionale. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per i soci di cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi ai sensi della legge 3.4.2001 n.142. Gli organi di governo della Cassa hanno dovuto affrontare varie questioni interpretative in tema di iscrivibilità alla Cassa medesima delle due predette figure professionali essendo stata sostenuta per i co.co.co. l'iscrizione previdenziale all'INPS e per l'altra categoria il carattere di lavoro dipendente in seno alla cooperativa di appartenenza. Va rilevato che la costituzione di una forma gestoria nella specie di un ente di categoria, come nel caso della Cassa IPASVI, è prevista dalla legge alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a ottomila iscritti (art. 3 del d.lgs. n.103/96).

2.3 Prestazioni istituzionali

La Cassa eroga in favore dei propri iscritti le seguenti prestazioni:
la pensione di vecchiaia, determinata, secondo il sistema contributivo previsto dall'art.1 della legge 8.8.1995 n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi, versati e rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione, per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella allegata al regolamento di previdenza. Il predetto tasso di capitalizzazione, stabilito nell'art.1 della citata legge n.335/995 e ribadito dal regolamento di previdenza, è dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata appositamente dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno di rivalutazione dei montanti contributivi. Il diritto alla pensione si consegue a 65 anni compiuti con almeno 5 anni di contribuzione oppure a 57 anni compiuti con 40 anni di anzianità contributiva;
l'assegno di invalidità per ridotta capacità lavorativa dovuta a infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'ente, qualunque sia l'età del soggetto, a condizione che la capacità all'esercizio dell'attività professionale sia

ridotta a meno di un terzo e che risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva;

la pensione di inabilità, per incapacità permanente e totale all'esercizio della professione a causa di malattia o infortuni sopravvenuti all'iscrizione a condizione che vi siano cinque annualità di effettiva contribuzione e siano intervenute la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un collegio ip.as.vi;

la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta, in caso di morte del pensionato o dell'iscritto, per il quale sussistano, al momento del decesso, le condizioni di contribuzione;

l'indennità di maternità, corrisposta nella misura e con le modalità già previste dalla legge 11.12.1990 n. 379, successivamente abrogata e sostituita dalle norme contenute nel testo unico approvato con d. lgs. 26.3.2001 n.151 (la legge 15 ottobre 2003 n.289 ha poi fissato, a decorrere dal 29 ottobre 2003 un tetto massimo dell' indennità);

eventuali interventi assistenziali, da adottare con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale da trasmettere ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 509 (conformemente l'art.13 del regolamento nel testo modificato con deliberazione del 16 gennaio 2004).

2.4 Le entrate della Cassa

Le entrate della Cassa sono costituite da:

- i contributi soggettivi degli iscritti, come di seguito elencati:

contributo soggettivo obbligatorio annuo in proporzione al reddito professionale netto fiscalmente dichiarato o accertato secondo una misura percentuale non inferiore al 10% (art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 103 e art. 2 co. 29 della legge n.335/1995) e, in ogni caso, non inferiore ad una misura minima prefissata;

contributo obbligatorio integrativo, consistente nell'applicazione di una maggiorazione del 2% su ogni corrispettivo lordo che concorre a formare il reddito imponibile dell'attività di libera professione. La maggiorazione è a carico di coloro che si avvalgono delle prestazioni professionali e deve essere evidenziata nella fattura; in ogni caso la stessa deve essere versata dall'iscritto alla Cassa;

contributo obbligatorio per l'indennità di maternità la quale è corrisposta agli iscritti di sesso femminile secondo misura termini e modalità previsti dalla citata specifica

normativa n. 379/1990: il contributo è diretto al finanziamento di una forma di assistenza in base alla legge medesima;

contributi facoltativi versati dagli iscritti per altre eventuali forme di assistenza e di previdenza consentite;

contributi di riscatto, di integrazione di contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria, come disciplinati dal regolamento.

- gli interessi e le rendite del patrimonio della Cassa, anche derivanti da eventuali convenzioni di gestione finanziaria e assicurativa;
- i proventi di eventuali sanzioni irrogate agli iscritti, ivi compresi gli interessi di mora;
- qualunque eventuale altra entrata finanziaria.

2.5 Il patrimonio

Esso, a norma dello statuto, è costituito da tutte le entrate elencate nel precedente paragrafo dedotte le uscite sia per la erogazione delle prestazioni istituzionali sia per spese di gestione dell'ente. La gestione del patrimonio deve essere effettuata in conformità al regolamento, previsto dall'art. 9 comma 2 lettera b dello statuto e deliberato dalla Giunta esecutiva della Cassa il 17.10.2003, il quale definisce obiettivi e criteri di gestione in funzione del carattere strumentale del patrimonio medesimo ai fini erogativi delle prestazioni istituzionali della Cassa. Rientra nella competenza del Consiglio di indirizzo generale dell'ente determinare i criteri generali di investimento delle risorse finanziarie, intesi a salvaguardare la gestione dalla volatilità dei mercati al fine di garantire la rivalutazione annuale dei montanti contributivi attraverso il sistema della capitalizzazione già richiamato nel paragrafo 2.3.

In tale quadro si inseriscono la costituzione di determinati fondi nella contabilità dell'ente e i meccanismi di riequilibrio del relativo assetto amministrativo-contabile della gestione, come disciplinati dal regolamento di previdenza agli artt. 34 e seguenti. Sono infatti previsti i seguenti fondi:

Fondo per la previdenza, alimentato da: i contributi soggettivi obbligatori annualmente rivalutati; i contributi volontari di cui all'art.30 del regolamento, versati dagli iscritti per poter conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione nel caso in cui sia cessata l'attività lavorativa che aveva dato luogo all'iscrizione; i proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi; infine, da altri

proventi non aventi specifica destinazione. Dal fondo di previdenza sono prelevate le somme per l'erogazione dei trattamenti previdenziali (pensione di vecchiaia, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, supplemento di pensione cui danno titolo i contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, perequazione automatica delle pensioni);

Fondo pensioni, nel quale viene iscritto il montante contributivo individuale all'atto del pensionamento. E' previsto che qualora la consistenza del fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere si deve provvedere alla sua integrazione attingendo al fondo di riserva di cui all'art. 39 del regolamento di previdenza;

Fondo per l'indennità di maternità, al quale è imputato il gettito complessivo della relativa contribuzione e dal quale sono prelevate le somme per l'erogazione dell'indennità;

Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà, nel quale confluisce il gettito complessivo del contributo obbligatorio integrativo. Esso è altresì alimentato dagli importi dovuti a titolo di sanzioni ecc. Dal fondo sono prelevate le somme per le spese di amministrazione dell'Ente, per i maggiori oneri dovuti all'erogazione delle integrazioni per assegno di invalidità, per pensioni di inabilità, per le pensioni indirette e di reversibilità, nonché per interventi assistenziali deliberati dal Consiglio di amministrazione e approvati dai ministeri vigilanti;

Fondo di riserva, nel quale confluiscono le maggiori somme derivanti dai rendimenti netti annui effettivamente conseguiti attraverso gli investimenti mobiliari e immobiliari, rispetto all'importo della capitalizzazione dei montanti contributivi riconosciuta sui conti individuali.

L'art.40 del regolamento, in particolare, stabilisce che qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal fondo di riserva. Infine va rilevato che, su iniziativa dell'amministrazione vigilante, il CIG, con delibera del 29.10.2003 ha abrogato il secondo comma di detto articolo, il quale prevedeva che in caso di insufficienza dei fondi si dovesse accreditare ai singoli conti individuali il tasso di rendimento annuo netto degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale. In verità il problema di trovare un possibile riequilibrio della gestione nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti è inferiore alla rivalutazione dei contributi è stato, su invito del ministero del lavoro, riesaminato dall'ente, il quale con delibera del CIG del 5.8.2004, ritenuto di poter collegare il riconoscimento della capitalizzazione in

questione al valore del patrimonio come di anno in anno accertato, ha modificato il secondo comma dell'art. 40 stabilendo che qualora il valore del patrimonio investito abbia subito una svalutazione e non sia possibile ricorrere ad altre misure la capitalizzazione potrà essere riconosciuta al netto della suddetta svalutazione. Tale meccanismo di modifica della capitalizzazione medesima non è stato però assentito dal ministero dell'economia (nota del 22.2.2005) in quanto la sua determinazione è stabilita per legge, ossia dall'art. 1 comma 8 della legge n. 335/1995. Tuttavia dall'analisi della gestione - che sarà effettuata al capitolo n. 4 e della quale si anticipa qui, per ragioni di materia, una osservazione - emerge che l'ente ha, intanto, posto in essere un'azione di recupero della capitalizzazione non assicurata nell'esercizio 2002, ossia quando era stata data applicazione al noto secondo comma dell'art. 40, subito dopo abrogato per iniziativa dell'amministrazione vigilante. Tale recupero è avvenuto entro il 2003 nella misura dell'80%.

2.6 La disciplina contabile: i bilanci

La gestione economico-finanziaria è esercitata dall'ente entro i limiti dell'autonomia gestionale amministrativa e contabile attribuita agli enti gestori di previdenza dal d.lgs. 509. Lo statuto assegna alla Giunta esecutiva (organo la cui denominazione è stata modificata in quella di Consiglio di amministrazione, per effetto della delibera del 5.12.2003 del Consiglio di indirizzo generale) il compito di predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale il bilancio preventivo e consuntivo, approvazione che deve avvenire, rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio ed entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alle linee guida emanate dal ministero dell'economia e delle finanze, al codice civile ed ai principi contabili di generale accettazione; è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di certificazione di un revisore contabile indipendente ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetto decreto 509. Tale decreto stabilisce anche che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale da redigersi con periodicità almeno triennale. E' prevista la nomina di un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario e di un commissario liquidatore in caso di persistenza di tale situazione. In base alle norme interne di contabilità ed amministrazione la gestione

della Cassa si svolge secondo le linee fissate dal documento programmatico e autorizzativo di spesa per i centri di responsabilità o budget di esercizio; il controllo sull'andamento della gestione è effettuato attraverso il sistema di reporting con periodicità trimestrale.